



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Comitato Unico di Garanzia

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Regolamento per il funzionamento del "Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183) presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

Art. I

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito denominato Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, istituito con Decreto del Direttore Generale n. 1491 del 22/04/2024, integrato con Decreto n. 1533 del 07/05/2024, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011, aggiornata in seguito con Direttiva 2/2019, "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"

Art. 2

(Compiti del Comitato)

Il Comitato ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge n. 183/2010 e della Direttiva del 4 marzo 2011.

Il C.U.G. esplica le proprie attività per tutto il personale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia (comparto scuola) in piena autonomia gestionale garantita dall'amministrazione e sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

Nell'ottica dell'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, dell'efficienza delle prestazioni in un ambiente sereno di lavoro, il C.U.G. esercita i seguenti compiti:

a. Propositivi,

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie e le leggi attuative per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o Enti;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Comitato Unico di Garanzia

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing.
- b. Consultivi,
- progetti di riorganizzazione nell'ambito delle tematiche di competenza;
 - piani di formazione del personale;
 - orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
 - contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
- c. di verifica:
- dei risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità,
 - degli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo,
 - degli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing -
 - dell'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Art. 3

(Composizione e sede)

1. Il Comitato è composto, in pari numero, da
 - componenti designati dall'Amministrazione;
 - componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da indicazioni dell'ARAN.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente che subentra secondo graduatoria.
3. Il supplente diventa componente effettivo a seguito di rinuncia, decadenza o cessazione dell'incarico a qualsiasi titolo intervenuti da parte del titolare.
4. Il Comitato ha sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Via Polesine 13, Milano.
5. Il comitato esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca appartenente all'amministrazione (dirigente/non dirigente) per la Lombardia.

Art. 4

(Durata in carica)

1. Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato stesso.
4. L'attività del Comitato è svolta nell'ambito dell'orario lavorativo, la partecipazione alle riunioni del CUG Lombardia è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, salvo diverse disposizioni previste dalla normativa e dai contratti dei rispettivi comparti.

Art. 5

(Compiti del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, lo presiede e ne è referente ufficiale; convoca le riunioni stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e del Vicepresidente, ne coordina i lavori e dirige le attività.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Comitato Unico di Garanzia

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

2. Il Presidente assicura l'attuazione delle iniziative decise dal Comitato e provvede affinché la sua attività si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'USR.
3. Il Presidente rappresenta il Comitato verso l'esterno, anche in riferimento al Portale Nazionale dei CUG e alla Rete Nazionale dei CUG

Art.6

(Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente concorre alla predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni; svolge funzioni vicarie del Presidente, nonché attività che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo limitato.

Art. 7

(Convocazioni)

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria almeno tre volte l'anno su invito del Presidente;
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualevolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via posta elettronica ordinaria (PEO), almeno sette giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione è inviata a tutti i componenti effettivi e, per conoscenza, ai supplenti ed alla Direzione Generale; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno cinque giorni prima della data prescelta.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e, eventualmente, la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
5. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Segreteria del Comitato, nonché al componente supplente.
6. Le riunioni del Comitato risultano valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Nel caso di parità di votazione, il voto del Presidente prevale.
7. Le riunioni del Comitato si svolgeranno in presenza e/o a distanza, secondo le necessità.

Art. 8

(Deliberazioni)

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.
4. Le funzioni di Segreteria Tecnica saranno svolte dalla Dott.ssa Manuela Di Girolamo, Funzionario amministrativo, in servizio presso la Segreteria Tecnica del Direttore Generale.
5. Le funzioni di Staff e Segreteria Amministrativa saranno svolte da unità di personale in servizio presso lo stesso USR per la Lombardia.
6. Il Segretario cura la raccolta e la stesura dei verbali di riunione, la corrispondenza interna ed esterna e l'archivio del Comitato.
7. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale, sottoposto all'approvazione del Comitato, è firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
9. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Comitato Unico di Garanzia

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

10. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Direttore Generale per le valutazioni di competenza.
11. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti, senza giustificato motivo, per più di tre volte. La relativa delibera verrà tempestivamente comunicata alla Direzione Generale per consentirne la sostituzione.

Art. 9

(Dimissioni dei componenti)

1. Le dimissioni di un Componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione alla Direzione Generale.
2. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
3. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e al Direttore Generale.

Art. 10

(Gruppi di lavoro)

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro monotematici o permanenti, a seconda delle esigenze, anche finalizzati alla predisposizione di progetti sperimentali che possono coinvolgere le strutture territoriali.
2. Il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute, anche su richiesta del Comitato o di singoli Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto, anche per eventuali audizioni.
3. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti, per ogni gruppo di lavoro, un responsabile che svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel tema assegnato, cura l'attività preparatoria e istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.
4. I componenti dei gruppi di lavoro, suddivisi in aree di intervento, si riuniscono periodicamente, in presenza o a distanza, nella composizione di 4/5 membri per ogni sottogruppo previa calendarizzazione da comunicarsi al Presidente e alla Segreteria del Comitato.

Art.11

(Relazione annuale)

1. Il Comitato redige, entro il **30 marzo** di ciascun anno del mandato, una relazione sulla situazione del personale dell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno solare precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere di chi lavora e di contrasto alle discriminazioni, alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, al mobbing, nonché sulle attività svolte dal Comitato.
2. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni fornite:
 - ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari opportunità recante "*misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*",
 - ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, *in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*,
 - ogni ulteriore informazione o dato che sia ritenuto inerente ai fini indicati,



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Comitato Unico di Garanzia

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

3. La relazione deve essere trasmessa al Direttore Generale.
4. Il Piano sarà sottoposto a monitoraggio periodico, almeno annuale, che consentirà al CUG, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, di svolgere il proprio compito di valutazione dei risultati delle azioni positive individuate

Art. 12

(Rapporti tra il Comitato e le Istituzioni Scolastiche)

1. I rapporti tra il Comitato e le Istituzioni Scolastiche sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente, sul sito Internet, l'apposita area dedicata alle attività svolte.
3. Il Comitato può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e norme vigenti.
4. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili alle Istituzioni Scolastiche che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme del Regolamento UE 2016/279 (cd. GDPR) e contenute nel Codice per la Protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 14

(Validità e modifiche del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato.
3. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale del MIM ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Art. 15

(Norme finali)

Per la partecipazione dei componenti non è previsto alcun compenso in quanto le ore prestate per il Comitato sono a tutti gli effetti orario di servizio.

Il presente regolamento è approvato all'unanimità dei membri del CUG

Milano, 8 maggio 2024